

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 3 GENNAIO 2020 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 1 DEL 2 GENNAIO 2020



1



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

pag. 2

dessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tali fini i soggetti di cui ai commi 10 e 12 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.

- **17.** Al comma 7 dell'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG Riforma delle politiche industriali), dopo le parole <<enti camerali,>> sono inserite le seguenti: <<enti pubblici economici,>>.
- 18. Il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 3/2015 è abrogato.
- **19.** I contributi previsti per la realizzazione di attività in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale di cui all'articolo 8, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono erogati, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 344, anche per le attività che si sono concluse entro l'1 dicembre 2019.

Art. 8 salute e politiche sociali

- **1.** Al comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole <<31 dicembre 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2020>>.
- 2. A seguito della cessazione dell'efficacia dell'iscrizione agli albi di servizio civile regionale e nelle more dell'adeguamento della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), i progetti di servizio civile solidale possono essere presentati dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche e integrazioni e dagli enti che erano iscritti per l'anno 2019 all'albo regionale degli enti di servizio civile, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2007 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0265/2008 e hanno mantenuto i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.
- **3.** Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la parola <<inseriti>> è sostituita dalle seguenti: <<ai fini dell'inserimento>>;
- b) le parole <<e nell'elenco annuale degli investimenti approvati>> sono soppresse.
- **4.** Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:
- <<7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 <<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.>>.
- **5.** Alla legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 prima della parola <<ri>spettare>> sono aggiunte le seguenti: <<impedire la fuga in relazione alla specie e>>;
- b) la lettera i bis) del comma 2 dell'articolo 4 è soppressa;
- c) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<, lettere a), b), c), d), e), g), h), i)>>;
- d) la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:
- <<c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);>>.
- **6.** Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), dopo le parole <<comunitaria vigente>> sono aggiunte le seguenti: <<, in subordine all'adozione del piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 47, fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022)>>.
- **7.** La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituita dalla seguente:
- <<e bis) due rappresentanti della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designati dall'Assessore regionale all'ambiente;>>.
- **8.** Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente: